

INTERROGAZIONE ORALE H-0828/01

per il tempo delle interrogazioni della tornata di novembre 2001

a norma dell'articolo 43 del regolamento

di Jean Saint-Josse

alla Commissione

Oggetto: Natura 2000 - Procedura di trasmissione dei siti - Condanna della Francia, dell'Irlanda e della Germania - Esame delle considerazioni socioeconomiche - Modifica

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha condannato la Repubblica francese (causa C-220/99), la Repubblica federale di Germania (causa C-71/99) e l'Irlanda (causa C-67/99) per trasmissione tardiva e insufficienza di siti suscettibili di essere riconosciuti d'importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE¹. Questi Stati hanno tenuto conto di considerazioni socioeconomiche nella fase di trasmissione mentre l'allegato III della direttiva sopra citata prevede unicamente criteri scientifici. L'Irlanda, in particolare, ha inteso "... lanciare un vasto programma di consultazione popolare ..." e si ritrova pertanto condannata dalla Corte di giustizia (paragrafo 32 della decisione sopra citata).

Alla luce delle difficoltà attualmente incontrate dalla maggior parte degli Stati membri a trasmettere gli elenchi dei siti indipendentemente da considerazioni socioeconomiche e delle difficoltà di futura gestione dei siti nella misura in cui la popolazione locale non è coinvolta nella procedura di trasmissione, non si ritiene necessario modificare, ai fini di uno sviluppo duraturo, l'allegato III della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992?

La modifica di tale allegato non è indispensabile a garantire un'adesione della popolazione locale ai principi della futura gestione? La Commissione europea è direttamente e concretamente interessata alla questione o, in vista delle prevedibili difficoltà, intende sistematicamente ricorrere alle sentenze della Corte di giustizia?

Presentazione: 15.10.2001

fr

¹ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.